



**COMUNE DI BICINICCO**  
**Provincia di Udine**

# **Regolamento Comunale di Polizia Rurale**

**APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 12 DEL 19.04.2006**

## **TITOLO I**

### **GENERALITA'**

#### **ART. 1 IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli-Venezia Giulia, e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola, nonché nel miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.

Un particolare rilievo sarà dato a tutte quelle norme o parti di norma che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura ed all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano.

#### **ART. 2 IL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

Il presente regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale nell'ambito agricolo rurale e/o paesaggistico, come risulta dalla zonizzazione prescritta dal Piano Regolatore Generale.

Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo-rurale.

#### **ART. 3 I SOGGETTI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di P.S., ai sensi dell'art. 221 del C.P.P..

Il Servizio di Polizia Rurale può anche essere svolto da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale.

#### **ART. 4 ORDINANZE DEL SINDACO**

Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'art.57 della D.Lgs.267/2000, nonché da quanto stabilito dallo Statuto Comunale sono rimandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità di sicurezza pubblica, spetta anche la facoltà di emettere ordinanze ai sensi del presente regolamento.

Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è stata fatta l'intimazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

**ART. 5**  
**CASE E FABBRICATI RURALI**

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle ed ogni altro genere di fabbricati rurali si applicano le norme previste dal P.R.G. e dai regolamenti comunali in materia di edilizia.

**ART. 6**  
**STALLE E CONCIMAIE**

Le stalle e le concimaie devono rispondere ai requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti sanitari nonché dai regolamenti comunali in materia di edilizia.

**ART. 7**  
**VUOTATURA DELLE CONCIMAIE E TRASPORTO DEI LIQUAMI**

All'interno dell'abitato, il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie sarà tollerato qualora non dia luogo a molestia per il vicinato ed ogni caso nelle ore stabilite dall'art. 8 del presente regolamento.

I carri adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spandimenti.

**ART. 8**  
**CONCIMAZIONE E SPARGIMENTO LIQUAMI A SCOPO AGRICOLO**

Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico animale, derivante da imprese agricole, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 22/97 D. Lgs. N. 152/99, è consentito con le modalità di seguito fissate, salvo disposizioni di legge o ordinanze del Sindaco più restrittive.

Lo spargimento è ammesso solo in qualità di apporto utile alla produzione agricola ed a patto che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno ed in particolare:

- i liquami devono essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e da sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti;
- lo spargimento sul suolo non è consentito in terreni con coltivazioni in atto, destinate direttamente e senza processi di trattamento dei prodotti all'alimentazione umana;
- dovrà essere assicurata l'impossibilità di immissione, percolamento o ruscellamento di liquami in corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, a tal fine la pendenza massima dei terreni non dovrà essere superiore al 15%;
- non è consentito lo spandimento nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche sono notevoli, soprattutto su terreni con forte permeabilità o in presenza di una falda idrica poco profonda o in vicinanza di pozzi o sorgive;
- lo smaltimento di scarichi liquidi è sempre vietato su terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

Il Sindaco può ingiungere la rimozione di ogni scarico abusivo di liquami e la bonifica dei luoghi. In caso di inadempienza, può provvedere d'ufficio a spese del proprietario.

Il trasporto e lo spargimento sul suolo di qualsiasi materiale a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti igienici, quali lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosoli che arrechino disturbo alla popolazione.

A tale scopo:

- l' applicazione al terreno degli effluenti zootecnici avvenga, nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 ottobre, entro le ore 10.00 e dopo le ore 17.00.
- il trasporto di materiale deve essere effettuato in modo da evitare ogni dispersione;
- è vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando queste sono in atto;
- i terreni trattati con liquami ed altro materiale organico devono essere sovvoltati subito dopo le operazioni di spandimento ed in ogni caso entro le 48 ore successive; queste operazioni vanno eseguite entro le 24 ore qualora siano effettuate nel raggio di 100 m da civili abitazioni o qualora provochino esalazioni maleodoranti che rechino disturbo alla popolazione.

L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative competenze (con esclusione di liquami e materiale organico) sono vietati ai sensi del D.lgs. n. 22/97.

## **TITOLO II**

### **AMBITI RURALI NON EDIFICATI**

#### **ART. 9**

#### **LIMITAZIONI GENERALI**

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili purché la sua attività non costituisca pericolo e siano osservate le norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, l' organo comunale competente avrà facoltà di imporre con ordinanze le opportune modalità e i limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

#### **ART. 10**

#### **ACCENSIONE DI FUOCHI**

Le ramaglie ed i residui del taglio di boschi o siepi vanno accatastati fino alla loro completa essiccazione e quindi possono essere bruciati.

Si dovranno usare, in ogni caso, tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi.

Dovrà essere rispettata, pertanto, una distanza minima di mt. 100 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai covoni di paglia, fieno o foraggio, dalle strade di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili.

In ogni caso per l'accensione di fuochi dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dagli Enti competenti.

Tale distanza può non essere rispettata per l' accensione di materiali vegetali derivanti dall' attività agricola e comunque in zone di aperta campagna, ad esclusione di quelle vicinali ed interpoderali. Nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza.

Le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati entro apposite concimaie, oppure depositate negli impieghi di compostaggio pubblici o privati.

E' inoltre vietato bruciare prati.

Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme, deve essere presente anche in modo opportuno fino a che il fuoco sia spento ed effettuare opportuna sorveglianza.

La combustione dei sacchi di plastica (di concimi, ecc.), dei contenitori dei Prodotti Fitosanitari, delle legature plastiche ad uso imballaggio di paglia, fieno o foraggio è punita come attività di smaltimento rifiuti non autorizzata ai sensi del D.L.vo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 11 DEFLUSSO DELLE ACQUE**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi situati più a monte non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuale realizzazione di fossi, che l'acqua, derivante da precipitazioni atmosferiche, defluisca verso ed attraverso le strade stesse.

E' inoltre vietata l'esecuzione di qualsiasi altra opera tale da arrecare danni ai terreni vicini ed alle strade.

E' fatto obbligo di provvedere al ripristino della realizzazione, ove mancante, di fossi di scolina per il deflusso delle acque meteoriche.

Sono vietate le piantagioni che si estendono dentro i fossi, canali e corsi d'acqua, le quali possano restringere la sezione normale di deflusso delle acque.

## **ART. 12 SPURGO DI FOSSI E DI CANALI**

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Alla manutenzione periodica dei fossati delle strade comunali, vicinali e vicinali di uso pubblico vi provvedono i proprietari delle rispettive strade.

In caso di trascuratezza o di inadempienza dei suddetti soggetti nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori in forma coercitiva a spese dell'inadempiente, ferma restando l'omissione accertata.

**ART. 13**  
**DIRAMAZIONI O ACCESSI**

Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali, a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione comunale.

**ART. 14**  
**DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI**

Per lo scavo di fossi o canali in adiacenza al confine di una strada, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

La distanza dalla linea di confine della sede stradale è stabilita in:

- mt. 3 per gli alberi di alto fusto;
- cm. 150 per gli alberi di medio fusto;
- per le viti, arbusti, siepi vive, ecc., tale distanza dovrà essere di almeno cm. 80 avendo cura che la vegetazione non oltrepassi il confine.

Per la coltivazioni di alberi su terreni di proprietà privata la distanza dei confini tra le proprietà attigue deve essere:

di 8 metri per le coltivazioni di pioppeti e tali coltivazioni devono in ogni caso distare almeno 50 metri dalle abitazioni;

di almeno 3 metri per gli alberi di alto fusto;

in cm. 150 per gli alberi di medio fusto;

per le viti, arbusti, siepi vive, ecc., tale distanza dovrà essere di almeno cm. 80 avendo cura che la vegetazione non oltrepassi il confine.

**ART. 15**  
**RECISIONE DI RAMI PROTESI E MANUTENZIONE DEI TERRENI INCOLTI**

I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, fino ad un'altezza di metri 4,50 dal suolo, per non impedire la libera visuale, il transito dei veicoli ed occultare l'eventuale segnaletica. Devono, inoltre, provvedere a che i rami non danneggino i cavi della pubblica illuminazione o delle linee telefoniche. Sono, altresì, obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed il marciapiede.

I proprietari e/o conduttori di fondi situati vicino ad abitazioni ed edifici sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, le superfici incolte onde evitare lo stanziamento e la proliferazione di animali molesti e/o nocivi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, il Comune imporrà l'esecuzione dei lavori entro un determinato lasso di tempo. In caso di mancata ottemperanza, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

**ART. 16**  
**ARATURA ED IRRIGAZIONE DEI TERRENI**

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali e/o di uso pubblico, non possono arare i loro fondi fino sul confine delle strade, ma devono formare lungo di esse regolari capitagne o capezzagne in modo da poter volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza arrecare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Dette capitagne o capezzagne, per regola, devono avere una larghezza non inferiore a cm 100 larghezza misurata dal margine della strada o dalla delimitazione del fosso.

E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 100 cm, nel senso parallelo alla direzione dell'aratura, dalle strade, dall'argine più alto di fossi o canali di scolo adiacenti alle strade o dal limite superiore della scarpata qualora il terreno sia a livello del piano stradale.

Per i terreni adiacenti a strade provinciali e statali la fascia di rispetto di cui sopra viene determinata a mt. 2.

Una capitagna di mt. 2 dovrà essere tenuta anche dall'argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrinzioni particolari.

In ogni caso, per i terreni adiacenti all'intersezioni stradali, si osserva quanto previsto dal D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

Le fasce di rispetto dovranno essere periodicamente sfalciate a cura del coltivatore del fondo.

E' fatto comunque assoluto divieto di occupare, anche parzialmente, le strade durante la lavorazione dei terreni.

E' inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che le macchine operatrici o particolari di esse (coperture, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito sulle strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che sporchino il suolo e creino pericolo per la circolazione.

La trasgressione di tali regole comporterà per il contravventore:

- il pagamento della contravvenzione prevista;
- la pulizia e la riparazione di eventuali danni provocati a strade, argini o fossi;
- la formazione della regolare capitagna o capezzagna entro 20 (venti) giorni dall'accertamento della infrazione.

L'irrigazione dei terreni confinanti le strade di scorrimento deve essere eseguita in modo tale che le acque non cadano od invadano la sede stradale, al fine di evitare inconvenienti e pericoli alla circolazione.

## **ART. 17 SPIGOLATURA**

Senza il consenso del proprietario o conduttore del terreno è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui, anche se il raccolto è già avvenuto.

Nel caso in cui il proprietario o conduttore del fondo non sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto o orale verificabile dagli Agenti.

## **ART. 18 MANUTENZIONE DELLE STRADE**

La manutenzione delle strade comunali spetta, ai sensi degli artt. 2 e 14 D.Lgs. 285/1992 al Comune. La manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico, spetta ai frontisti ed al Comune.

Le competenze sono così suddivise:

- la manutenzione straordinaria verrà eseguita dal Comune;
- la manutenzione ordinaria verrà eseguita dai frontisti ogni qualvolta questa si renda necessaria.

Nella manutenzione ordinaria è compreso lo sfalcio dei cigli stradali ed il taglio delle piante e degli arbusti secondo le indicazioni del D. Lgs. 285/1992 e valide per le strade comunali.

La manutenzione delle strade vicinali spetta ai frontisti, ognuno per il tratto di propria competenza.

Le strade vicinali devono essere tenute sgombre da qualsiasi ostacolo a salvaguardia del libero transito dei mezzi agricoli. Senza preventiva autorizzazione della competente autorità, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali.

**ART. 19**  
**DILAVAMENTO DEI TERRENI - PREVENZIONE ED INTERVENTI**

Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque, ecc.)

**TITOLO III**

**MIGLIORAMENTI FONDIARI**

**ART. 20**  
**AUTORIZZAZIONE**

Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento aziendale che comporti alterazioni della morfologia esistente, compreso il cambio di destinazione d'uso dei prati censiti dal Piano Regolatore Comunale, dovrà essere richiesta autorizzazione al Comune, il quale, tenuto conto di quanto dispone il vigente P.R.G. concederà preventivamente l'autorizzazione.

**ART. 21**  
**PASCOLO DELLE GREGGI**

Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso dal proprietario dei fondi, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno.

**ART. 22**  
**ATTRAVERSAMENTO DELL'ABITATO CON GREGGI E MANDRIE DI QUALSIASI SPECIE**

E' consentito, nel rispetto generale del Codice della Strada, il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne, con percorsi brevi e comunque giustificati da motivi di trasferimento da un fondo all'altro. In tali occasioni, i conduttori di greggi o mandrie dovranno avere cura di impedire ammassamenti degli animali e comunque, non occupare uno spazio di larghezza superiore a metà della carreggiata. Devono inoltre impedire sbandamenti degli animali dai quali posano derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe od alle strade.

Non sono ammessi il transito, la sosta ed il pascolo di greggi e mandrie nell'ambito urbano.



## **TITOLO IV**

### **I CORSI D' ACQUA**

#### **ART. 23**

#### **CORSI D' ACQUA E SBANCAMENTI**

Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d' acqua; è ammessa la manutenzione e pulizia degli stessi.

In assenza di specifico atto autorizzativi sono vietati interventi che:

- possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi esistenti;
- possono eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde;
- possono interrare gli argini.

E' fatto divieto di prosciugare torbiere e prati umidi, di operare prelevamenti dai corsi d' acqua naturale e di riversare le acque dai lavaggi degli attrezzi agricoli.

Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare le quote del fondo in ogni suo punto se non preventivamente autorizzati dal Comune secondo le disposizioni del vigente P.R.G.C. e della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO V**

### **AMBITI BOSCHIVI E TAGLIO PIANTE**

#### **ART. 24**

#### **BOSCHI E TAGLIO PIANTE**

Per quanto non contemplato dalle vigenti norme del P.R.G.C., in materia di boschi, si fa riferimento alle prescrizioni di massima di Polizia Forestale e dalla normativa regionale vigente.

Per il taglio Pianta è ammessa la ceduzione periodica secondo gli usi locali.

Il patrimonio arboreo esistente nelle zone di pianura (filari di gelsi, piante di particolare pregio e ceppaie di ogni tipo) dovrà essere conservato, curato e sviluppato con la piantumazione di essenze tipiche locali.

Nel caso di estirpo degli stessi dovrà essere fatta richiesta al Comune.

#### **ART. 25**

#### **LIMITAZIONI GENERALI**

All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, valgono i regolamenti specifici dei Piani Attuativi previsti per tali aree.

Possono essere previste particolari limitazioni in zone a ridosso delle delimitazioni esterne all'ambito tutelato.

## **TITOLO VI**

### **MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO - SANITARI MALATTIE DEL BESTIAME**

#### **ART. 26 OBBLIGO DI DENUNCIA**

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo posseduti, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Servizio Veterinario dell'A.S.S. N.5 Basso Friuli qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/54 e successive modifiche.

#### **ART. 27 ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE**

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui è stata inoltrata denuncia, il proprietario o conduttore di animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente l'uso di abbeveratoi comuni e corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni impartite dalle competenti Autorità Sanitarie.

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni anagrafe e/o trattamenti sanitari atti a prevenire malattie infettive.

#### **ART. 28 DENUNCIA DI ANIMALI MORTI**

Ogni caso di morte sospetta di animali deve essere segnalato dal proprietario al Servizio Veterinario dell' A.S.S. n. 5 Basso Friuli, ai sensi dell'art. 264 del T.U.L.L.S.S. n.1265/34; la carogna dev'essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dall' Autorità Sanitaria competente.

#### **ART. 29 ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE**

Il Veterinario di Distretto, non appena informato dell'avvenuto decesso sospetto di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

**ART. 30**  
**ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE**

Quando la morte sia da addebitarsi ad una delle malattie infettive di cui all'allegato 1 del D.P.R. 320/54, la carogna deve essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria competente.

**ART. 31**  
**SPOSTAMENTO ANIMALI MORTI**

Lo spostamento di animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie od ai luoghi di distruzioni deve avvenire nel rispetto della normativa vigente prevista dal D.L.vo 508/92 e successive modificazioni.

Anche gli animali da guardia e/o compagnia (cani, gatti, ecc.) morti si devono rispettare le norme previste dal D.L.vo 508/92 e successive modificazioni.

**ART. 32**  
**CREMAZIONE, TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE, INFOSSAMENTO ED IMPIEGO  
DI SOSTANZE CHIMICHE**

La cremazione e la trasformazione delle spoglie animali va eseguita negli appositi impianti autorizzati.

L'infossamento deve avvenire in suolo riconosciuto idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, a sufficiente profondità a tutela della falda freatica.

Onde provocare una vera dissoluzione delle carogne ed un rapido annientamento dei germi, devono essere impiegate adeguate sostanze chimiche.

**ART. 33**  
**IGIENE DEL PERSONALE**

Il personale addetto alle operazioni di cui ai precedenti articoli deve essere protetto durante i lavori da sopravvesti, guanti, stivali impermeabili, deve avere a disposizione i disinfettanti necessari e quant'altro utile alla sicurezza (D.L.vo 626/94).

**TITOLO VII**

**MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI E GLI ANIMALI  
NOCIVI ALL'AGRICOLTURA**

**ART. 34**  
**DIFESA DELLE PIANTE**

In caso di comparsa di particolari crittogame, insetti od altri animali, nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio per le Malattie delle Piante competente per territorio, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti.

1. Denuncia obbligatoria.

E' fatto obbligo ai conduttori dei fondi agricoli, a qualunque titolo, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Udine o all'Osservatorio M. P. di Udine la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie o deperimenti animali e/o sconosciuti che appaiano diffusibili o pericolosi nonché di applicare contro essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero indicati come idonei.

2. Collocamento di esche avvelenate.

Chiunque, al fine di proteggere le colture od i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone od agli animali domestici è tenuto a comunicare all'Autorità competente ed a collocare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle (a fondo giallo e scritta nera) recanti ben visibile la scritta: **Attenzione! Terreno avvelenato** oppure **Attenzione! Coltura trattata con veleni**.

### ART. 35

#### DIVIETO DELLA VENDITA AMBULANTE DI PIANTE E SEMENTI

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione senza essere in possesso della debita certificazione se non nei mercati.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante.

### ART. 36

#### ACQUISTO, DETENZIONE ED IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

L'acquisto e l'uso di Prodotti Fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi è subordinato al possesso del patentino secondo quanto previsto dal D.P.R. 290/2001 e successive modificazioni.

Il titolare del patentino, e più in generale chi ne fa uso, è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.

In particolare deve curare che:

- il locale di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi;
- il locale deve essere accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, areato, facilmente pulibile;
- durante la preparazione delle miscele vengano attuate tutte le disposizioni riportate sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni.

Nel corso dei trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.), deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private, strade, altre colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, ambiti naturali tutelati o arrechino disturbo alla popolazione.

All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari con indicazione di pericolo (T+) e (T); è fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.

L'erogazione degli antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanza superiore a metri 15 (quindici) dalle abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze.

Al disotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati con prodotti fitosanitari non classificati molto tossici, tossici o nocivi, prima delle ore 10 e dopo le ore 17, in assenza di vento.

Nelle colture a terra (mais, soia) è consentito l'uso delle irroratrici a barra regolate ad una pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione e/o deriva.

Nei fondi che si trovano in aperta campagna, i trattamenti sono consentiti con i seguenti limiti:

- il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente sospeso;
- sia mantenuta una fascia di rispetto di almeno 5 metri dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti o fontane salvo norme più restrittive previste da Leggi od Ordinanze del Sindaco;
- è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari su tutti quei terreni che, per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenza, presenza di acque di superficiali ecc. possono costituire un canale diretto d'immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambienti tutelati.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà o superfici altrui, è fatto obbligo all'utilizzatore di avvertire immediatamente il confinante del tipo di prodotto utilizzato e del relativo tempo di carenza.

La raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di carenza prescritto dalla Legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione del prodotto fitosanitario.

La preparazione delle miscele contenenti prodotto fitosanitario, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche; è inoltre vietato lo sversamento di liquidi di lavaggio nelle fognature.

I contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari ed i residui, i sacchi di plastica ed i contenitori di concimi in genere, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente D.L.vo 22/97 - Legge Ronchi; non devono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato e nei corsi d'acqua.

E' vietato l'impiego di prodotti fitosanitari con mezzi aerei.

## **TITOLO VIII**

### **CACCIA - PESCA - RACCOLTA FUNGHI, PIANTE O PARTI DI PIANTE, LUMACHE, RANE E CONDUZIONE DI APIARI.**

#### **ART. 37**

#### **ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA**

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da Leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza il possesso delle prescritte licenze.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con Leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'amministrazione Provinciale.

#### **ART. 38**

#### **RACCOLTA DI FUNGHI, DI PIANTE O PARTI DI ESSE**

La raccolta di funghi è disciplinata dalla vigente normativa regionale.

La raccolta delle piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla Legge 06.01.1931 n. 99, comprese nell'elenco approvato a norma del R.D. 26.05.1931 n. 772 e successive modifiche ed integrazioni, è permessa solo ai raccoglitori muniti del documento autorizzativo rilasciato dal Sindaco e limitatamente alla qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nel documento stesso.

#### **ART. 39**

#### **RACCOLTA LUMACHE E RANE.**

La raccolta di lumache e rane è regolamentata dalla legislazione regionale vigente e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 40**  
**CONDUZIONE DI APIARI**

La conduzione di apiari è regolamentata dalla legislazione regionale vigente e successive modifiche ed integrazioni.

**TITOLO IX**

**SANZIONI**

**ART. 41**  
**SANZIONI PECUNIARIE E PROCEDIMENTO PER LA LORO APPLICAZIONE**

Chiunque violi le norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di 50 Euro ed il massimo di 250 euro.

Per l' applicazione delle sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure della Legge n. 689/1981.

**ART. 42**  
**RIMESSA IN PRISTINO**

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, in caso di inottemperanza, l' esecuzione d' ufficio a spese degli interessati.

**ART. 43**  
**OMESSA OTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE**

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dall' Autorità comunale competente in materia di polizia rurale, salvi i casi previsti dall' art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali o speciali, è punito con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di 50 Euro ed il massimo di 300 Euro.

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 44 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

## INDICE

### TITOLO I GENERALITA'

ART. 1	IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE	pag.	2
ART. 2	IL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE		
ART. 3	I SOGGETTI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE		2
ART. 4	ORDINANZE DEL SINDACO		2
ART. 5	CASE E FABBRICATI RURALI		3
ART. 6	STALLE E CONCIMAIE		3
ART. 7	VUOTATURA DELLE CONCIMAIE E TRASPORTO DEI LIQUAMI		3
ART. 8	CONCIMAZIONE E SPARGIMENTO LIQUAMI A SCOPO AGRICOLO		3/4

### TITOLO II AMBITI RURALI NON EDIFICATI

ART. 9	LIMITAZIONI GENERALI		4
ART. 10	ACCENSIONE FUOCHI		4-5
ART. 11	DEFLUSSO DELLE ACQUE		5
ART. 12	SPURGO DI FOSSI E DI CANALI		5
ART. 13	DIRAMAZIONI O ACCESSI		6
ART. 14	DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI		6
ART. 15	RECISIONE DI RAMI PROTESI E MANUNTENZIONE DEI TERRENI INCOLTI		6
ART. 16	ARATURA ED IRRIGAZIONE DEI TERRENI		7
ART. 17	SPIGOLATURA		7
ART. 18	MANUNTENZIONE DELLE STRADE		7/8
ART. 19	DILAVAMENTO DEI TERRENI – PREVENZIONE ED INTERVENTI		8

### TITOLO III MIGLIORAMENTI FONDIARI

ART. 20	AUTORIZZAZIONE		8
ART. 21	PASCOLO VAGANTE DELLE GREGGI		8
ART. 22	ATTRAVERSAMENTO DELL' ABITATO CON GREGGI E MANDRIE DI QUALSIASI SPECIE		8

### TITOLO IV CORSI D' ACQUA

ART. 23	CORSI D' ACQUA E SBANCAMENTI		9
---------	------------------------------	--	---

### TITOLO V BOSCHI E TAGLIO PIANTE

ART. 24	BOSCHI E TAGLIO PIANTE		9
ART. 25	LIMITAZIONI GENERALI		9



**TITOLO VI**  
**MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO - SANITARI MALATTIE DEL BESTIAME**

<b>ART. 26</b>	<b>OBBLIGO DI DENUNCIA</b>	<b>pag. 10</b>
<b>ART. 27</b>	<b>ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE</b>	<b>10</b>
<b>ART. 28</b>	<b>DENUNCIA DI ANIMALI MORTI</b>	<b>10</b>
<b>ART. 29</b>	<b>ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE</b>	<b>10</b>
<b>ART. 30</b>	<b>ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE</b>	<b>11</b>
<b>ART. 31</b>	<b>SPOSTAMENTO ANIMALI MORTI</b>	<b>11</b>
<b>ART. 32</b>	<b>CREMAZIONE, TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE, INFOSSAMENTO ED IMPIEGO DI SOSTANZE CHIMICHE</b>	<b>11</b>
<b>ART. 33</b>	<b>IGIENE DEL PERSONALE</b>	<b>11</b>

**TITOLO VII**  
**MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI E GLI ANIMALI  
NOCIVI ALL' AGRICOLTURA**

<b>ART. 34</b>	<b>DIFESA DELLE PIANTE</b>	<b>11/12</b>
<b>ART. 35</b>	<b>DIVIETO DELLA VENDITA AMBULANTE DI PIANTE E SEMENTI</b>	<b>12</b>
<b>ART. 36</b>	<b>ACQUISTO, DETENZIONE ED IMPIEGO DEI PRESIDI FITOSANITARI</b>	<b>12/13</b>

**TITOLO VIII**  
**CACCIA – PESCA – RACCOLTA FUNGHI, PIANTE O PARTI DI PIANTE, LUMACHE,  
RANE E CONDUZIONE DI APIARI.**

<b>ART. 37</b>	<b>ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA</b>	<b>13</b>
<b>ART. 38</b>	<b>RACCOLTA DI FUNGHI, DI PIANTE O PARTI DI ESSE</b>	<b>13</b>
<b>ART. 39</b>	<b>RACCOLTA LUMACHE E RANE</b>	<b>14</b>
<b>ART. 40</b>	<b>CONDUZIONE DI APIARI</b>	<b>14</b>

**TITOLO IX**  
**SANZIONI**

<b>ART. 41</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE E PROCEDIMENTO PER LA LORO APPLICAZIONE</b>	<b>14</b>
<b>ART. 42</b>	<b>RIMESSA IN PRISTINO</b>	<b>14</b>
<b>ART. 43</b>	<b>OMESSA OTTEMPERANZA DI ORDINANZE</b>	<b>14</b>

**TITOLO X**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

<b>ART. 44</b>	<b>ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>15</b>
----------------	--------------------------	-----------